



Comune di Parma

ORDINANZA SINDACALE N° OS-2026-105 DEL 05/10/2026

Inserita nel fascicolo: 2026.II.1.1

Settore Responsabile: SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

Unità Proponente: 047000 - SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA

Proposta n. 2026-5227

OGGETTO: ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DETENZIONE DI ESCHE O DI BOCCONI AVVELENATI -ESCA AVVELENATA RINVENUTA IN PARMA, VIA GANALE DORIA.



Comune di Parma

OGGETTO: ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLE NORME SUL DIVIETO DI UTILIZZO E DETENZIONE DI ESCE O DI BOCCONI AVVELENATI -ESCA AVVELENATA RINVENUTA IN PARMA, VIA GANALE DORIA.

IL SINDACO

Vista la comunicazione pervenuta mediante il “Portale Nazionale degli avvelenamenti dolosi degli animali”, acquisita agli atti dell’Ente con prot. gen. n. 291134 del 05/10/2026, con la quale il Medico Veterinario dell’IZSLER (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna) ha inoltrato la scheda di accompagnamento della “Segnalazione 20644299”, relativa al ritrovamento di un’esca avvelenata, rinvenuta in via Ganale Doria;

Considerato:

che, con la soprarichiamata comunicazione prot. gen. n. 291134 del 05/10/2026, è stato trasmesso il rapporto di prova n. 2026/203093 dell’IZSLER (Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia-Romagna), relativo al risultato dell’esame del campione conferito;

che l’esca costituita è da 110g di salsiccia cruda (10cm di lunghezza per 2,5 circa di diametro) aperta in modo irregolare circa a metà della sua lunghezza;
che all’interno dell’apertura la carne presenta granuli e polvere turchese, unitamente a una bustina (dimensioni 3x3 cm circa) contenente polvere turchese;

che sull’incarto di tale bustina si riporta la scritta "ESCA RODENTICIDA contiene Brodifacoum 0,0025% prodotto biocida (PT14)";
che non si evidenziano elementi in grado di provocare lesioni di tipo traumatico o meccanico;

Ravvisata la necessità di impedire il proliferare del fenomeno dell’uccisione di animali, per ingestione di sostanze tossiche abbandonate volontariamente nell’ambiente, mediante l’utilizzo di esche o bocconi avvelenati;

Considerato che la presenza di veleni e sostanze tossiche, abbandonati nell’ambiente, rappresenta un serio rischio per la popolazione umana, in particolare per i bambini, ed è anche causa di contaminazione ambientale nonché di danni al patrimonio faunistico, ivi comprese le specie protette e in via d’estinzione;

Ritenuto necessario ed urgente provvedere all’emanazione del presente provvedimento al fine di prevenire ed eliminare l’insorgenza di pericoli a minaccia della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente, disponendo la segnalazione e la successiva bonifica della zona interessata dall’episodio;

Visti:

- l'art. 50 commi 4 – 5 e l'art. 54 comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i;
- il T.U.L.L.SS. n. 1265 del 27/07/1934;
- l'Ordinanza del 08/08/2025 del Ministero della Salute pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 212 del 12-9-2025 avente per oggetto "Disposizioni sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati", che prescrive in capo al Sindaco del Comune nel quale sono stato accertati i casi di avvelenamento di procedere, entro 48 ore dall'accertamento della circostanza di avvelenamento, alla bonifica del luogo, prevedendone la segnalazione con apposita cartellonistica, nonché ad intensificare i controlli da parte delle Autorità preposte;
- la Delibera Regionale 20 aprile 2009, n. 469 "Approvazione linee guida regionali per la lotta agli avvelenamenti degli animali";
- la nota della Prefettura di Parma, Ufficio Territoriale del Governo, prot. n. 6139/2014 del 07/04/2014, che indica *"attesi i prevalenti motivi di tutela della salute pubblica e degli animali selvatici, [...] si è ravvisata unanimemente la necessità che [...] la installazione dei medesimi [cartelli con cui tabellare l'area interessata] avvenga non appena pervenuta la notizia di avvelenamento, senza attendere l'esito positivo delle analisi da parte dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio"*;
- l'art. 54, comma 4 del T.U.E.L. e l'art. 7, comma 2 della Legge 241/1990, e s.m.i., nella parte in cui esclude la necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti cautelari;
- l'art. 54, comma 9 del T.U.E.L. che recita testualmente *"al fine di assicurare l'attuazione dei provvedimenti adottati dal Sindaco ai sensi del presente articolo, il Prefetto, ove lo ritenga necessario, dispone fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4, le misure adeguate per assicurare il concorso delle Forze di Polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente articolo il Prefetto può altresì disporre ispezioni per accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati, nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale"*;

Vista l'istruttoria tecnica svolta dagli uffici;

ORDINA

che nella zona di via Ganale Doria dal civico 17 di via Laudadeo Testi all'intersezione con str. Del Paullo;

- sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici siano rispettate pedissequamente le norme già in vigore relative all'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, suggerendo che siano muniti anche di museruola, al fine di evitare l'ingestione casuale di bocconi;
- ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagare nel territorio;
- chiunque rinvenga un animale morto o materiale che si sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplosivi) eviti il contatto diretto e segnali il ritrovamento al Corpo di Polizia Locale (0521-218000), attendendo fino al recupero della carcassa o del materiale sospetto;

al Corpo di Polizia Locale del Comune di Parma di provvedere, secondo la normativa sopra richiamata:

- alla collocazione immediata di appositi cartelli di allerta, realizzati in materiale tale da resistere alle condizioni meteorologiche per un periodo di almeno 120 giorni;
- all'organizzazione della bonifica sanitaria dei luoghi interessati mediante apposita attività perlustrativa e di relazionare in merito al Servizio Veterinario dell'AUSL di

Parma nonché di provvedere ad esperire un'indagine in collaborazione con le altre autorità competenti e ad intensificare i controlli al fine di prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti illeciti sopra descritti;

AVVERTE

che il presente provvedimento avrà efficacia per 120 giorni a partire dalla data di adozione;

che il Servizio Veterinario dell'AUSL di Parma avrà il compito di effettuare un sopralluogo per verificare la corretta applicazione del presente provvedimento;

DISPONE

l'invio della presente ordinanza al Servizio Veterinario dell'AUSL di Parma, alla Polizia Locale del Comune di Parma, al Gruppo di Parma dei Carabinieri Forestale, alla Procura di Parma, alla Prefettura di Parma, all'associazione Cacciatori;

INFORMA

che ulteriori approfondimenti in merito alle esche avvelenate sono disponibili alla seguente pagina internet del Comune di Parma:

<https://www.comune.parma.it/ambiente/Bocconi-avvelenati.aspx>

**IL SINDACO
GUERRA MICHELE**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Dirigente di settore: ANGELLA ALESSANDRO

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Parma

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Settore Transizione Ecologica – S.O. Ambiente, Agenti Fisici ed Economia Circolare, presso il Direzionale Uffici Comunali (DUC), sito in largo Torello De Strada n. 11/A, Parma, tel. 0521/40521, solo previo appuntamento

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Parma nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del presente atto oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.